



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 16/2018**

### **ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DELL'INTEGRAZIONE DELLE QUOTE A TITOLO GRATUITO AGLI IMPIANTI NUOVI ENTRANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1, LETTERA CC), PUNTO 3) DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2013, N. 30.**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., recante "*Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra*", ed in particolare l'articolo 3 comma 1, lettera cc), secondo cui è definito 'nuovo entrante': " *1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione*";

**VISTO**, altresì, l'art. 22 recante "*Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti*", in base al quale " *1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo*

*gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";*

**VISTO** il decreto n. 16 del 3 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTA** la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 19 recante "*Assegnazione ai nuovi entranti*";

**VISTA** la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/447/UE sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della Decisione 2011/278/UE;

**VISTA** la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato");

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTE** le risultanze delle istruttorie svolte dalla Segreteria tecnica sulle comunicazioni rese dagli operatori di cui all'articolo 3 comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nonché delle osservazioni della Commissione;

**VISTE** la comunicazioni tra la Segreteria tecnica del Comitato e la Commissione in merito alla richiesta di incremento dell'assegnazione delle quote a titolo gratuito per gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numeri di autorizzazione 0881, 1200, 1303, 1433, 1677, 2029, 2192, 2193, 2290, 2292 e 2383 interessati da un incremento sostanziale della capacità produttiva;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 16 febbraio 2018,

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Assegnazione preliminare dell'integrazione delle quote a titolo gratuito)**

1. Ad integrazione dell'assegnazione già riconosciuta, sono assegnate in via preliminare ai dodici gestori degli impianti nuovi entranti, così come definiti dall'articolo 3 comma 1, lettera *cc*), punto 3) del decreto legislativo 30/2013, ed indicati nell'allegato 1 della presente deliberazione, le quote a titolo gratuito riportate in allegato 1.


### **Articolo 2**

#### **(Notifica alla Commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed all'Amministratore del registro)**

1. La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 52 comma 2, del Regolamento (UE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE;
2. Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'amministratore del registro.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



**Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Integrazione del quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 1) del decreto legislativo 30/2013.**

Art.	Identificativo del Conto (fornito dal Registro dell'Unione)	Ragione Sociale	Dati per Anno										Totale
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
151	125	VETROBALSAMO SPA	0	0	0	2.238	19.558	19.192	18.827	18.460	78.275		
881	601	SONOCO ALCORE DEMOLLI srl	0	0	0	851	3.388	3.324	3.261	3.198	14.022		
1200	799	VEBAD S.p.A.	0	0	0	1.166	20.517	20.133	19.750	19.366	101.833		
1303	871	CARTIERA DELLA BASILICA SRL	0	0	0	3.287	4.236	4.157	4.078	3.998	19.756		
1433	944	CAMBI LUIGI & C. S.r.l.	0	278	433	426	418	410	402	394	2.761		
1677	1236	Siram SpA	0	0	398	1.383	1.192	1.008	829	657	5.467		
2029	203918	Florim Ceramiche Spa - Stabilimento di Mordano	0	0	0	8.079	15.732	15.438	15.144	14.849	69.242		
2192	202161	MARAZZI GROUP Srl a socio unico	0	0	0	5.642	7.486	7.346	7.206	7.066	34.746		
2193	202162	MARAZZI GROUP Srl a socio unico	0	0	6.416	18.849	18.504	18.158	17.812	17.465	97.204		
2290	202445	Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.	0	0	0	1.285	1.879	1.844	1.809	1.774	8.591		

	Identificativo del Conto (Formato dal Registro dell'Unione)	Ragione Sociale	Denominazione impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2292	201848	CASALGRANDE PADANA S.P.A.	CASALGRANDE PADANA S.P.A. - SEDE CENTRALE	0	0	0	928	3.393	3.330	3.266	3.203	14.120
2383	206172	Bra Energia S.p.A.	Centrale di teleriscaldamento della Città di Bra	0	0	0	0	1.878	1.587	1.306	1.034	5.805